

Data 08.03.2006
 Anno 01/2006
 N.ro 02/06
 PAG. 01/04



NEWS AMBIENTE & SICUREZZA

Sommario

D.L. 30.12.05, n. 273 : PRIVACY	1
PROVVEDIMENTO 26.01.06 : FORMAZIONE LAVORI IN QUOTA	1
INCENTIVI INAIL: SICUREZZA ed SGS	2
D.Lgs. 233/03 : VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE	2
Legge 80/05: "NUOVA 488" INCENTIVI ALLE IMPRESE	2
D.M. 16.01.06 : ADEGUAMENTO ASCENSORI	3
D.P.R. 37/98 : REGISTRO ANTINCENDIO	3
D.M. 04.05.98 : RILEVATORI DI FUMO	4
D.Lgs. 192/05 : CERTIFICAZIONE ENERGETICA	4

PRIVACY
art. 10 del D.L. 30.12.05, n. 273
PROROGA SCADENZE

Il Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, cosiddetto "Decreto mille-proroghe", ha introdotto, all'art. 10, il differimento di alcune scadenze fondamentali tra le quali, in particolare, quella del documento programmatico per la sicurezza (DPS) al 31 marzo 2006.

In generale le **NUOVE DATE** sono:

28 Febbraio 2006


Adozione e pubblicazione dei regolamenti in materia di dati sensibili e giudiziari trattati da soggetti pubblici.

31 marzo 2006

Adeguamento delle nuove misure minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003, tra le quali l'obbligo di redigere il documento programmatico per la sicurezza (DPS) relativo ai soli dati sensibili e giudiziari trattati con strumenti elettronici.

30 giugno 2006

Adeguamento degli strumenti elettronici impiegati in base a idonee misure logistiche, organizzative e procedurali finalizzate a garantire la riservatezza nel trattamento dei dati (si veda l'Allegato B al D.Lgs. n. 196/2003).



OBBLIGO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORI IN QUOTA

Provvedimento 26.01.06 (G.U. N. 45 del 23.02.06)

Il provvedimento definisce, ai sensi del D.Lgs. 235/03, che ha modificato il D.Lgs. 626/94 con l'inserimento degli artt. 36-ter, 36-quater e 36-quinquies, le modalità e l'obbligo specifico di formazione per i **LAVORATORI ADDETTI alle OPERAZIONI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI E ALL'USO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI.**

SI RICORDANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRIVACY DI CUI AL D.Lgs. 196/03

GLI INCENTIVI ECONOMICI DELL'INAIL PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE E I SGS

Nel tema della responsabilità sociale sta assumendo sempre maggiore centralità il concetto di "imprenditorialità responsabile", che evidenzia l'integrazione volontaria di strategie aziendali finalizzate allo sviluppo sostenibile, associando la motivazione e la vocazione imprenditoriali ad un più ampio senso di responsabilità nei confronti della società in senso lato; funzionale a questo scopo sarebbe sicuramente l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza (SGS), che tuttavia in Italia paga ancora lo scotto della mancanza di una cultura diffusa e radicata.


In questo contesto l'INAIL, in quanto ente pubblico non economico, erogatore di servizi, ha messo a punto una serie di strumenti / iniziative per sensibilizzare le imprese.

Tra questi si rileva la cosiddetta "oscillazione del tasso per prevenzione", erogato alle aziende particolarmente attente ai tempi di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'entità dello sconto può oscillare del 10% o del 5%, differenziato in ragione della dimensione aziendale.

Per ottenerlo, le aziende devono presentare l'apposita modulistica, reperibile in tutte le sedi INAIL o sul sito www.inail.it, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Da tenere presente che l'oscillazione per prevenzione va sommata a quella automatica del BONUS-MALUS e consente di ottenere sconti che, in funzione della dimensione aziendale, vanno dal 32 al 40%, percentuali di sicuro interesse soprattutto per i settori produttivi caratterizzati da una elevata rischiosità.



D.Lgs. 233/03 VALUTAZIONE RISCHIO

30 GIUGNO 2006
TERMINE ULTIMO PER
L'ADEGUAMENTO ALLA
DIRETTIVA ATEX

Legge n. 80 del 14.05.05 "NUOVA 488" INCENTIVI ALLE IMPRESE

Nei giorni scorsi è stato finalmente approvato il Decreto Interministeriale che attua la riforma degli incentivi disposta dall'art. 8 del D.L. n. 35 del 14/03/05, convertito nella Legge n. 80 del 14/05/05.

La "nuova 488", quindi, può diventare operativa dopo modifiche rilevanti che, secondo le aspettative, dovrebbero migliorare la qualità dei progetti imprenditoriali ammessi alle agevolazioni finanziarie agli investimenti, assicurando la loro realizzabilità tecnica, economica e finanziaria, tenuto conto delle esigenze di innovazione e competitività presenti nel sistema economico nazionale.

In questa news sono state indicate le principali novità, che riguardano:

- La trasformazione dell'agevolazione in una forma mista, composta da un contributo a fondo perduto e da un finanziamento a tasso agevolato attualmente previsto nella misura dello 0,5 %;
- L'obbligatorietà di un finanziamento bancario a tasso ordinario. Lo Stato ed il sistema bancario diventeranno, quindi, partners nel sostegno delle iniziative imprenditoriali e nella condivisione del rischio. La soglia minima di finanziamento bancario sarà pari al 15% dell'investimento;
- La ridefinizione degli indicatori per la formazione delle graduatorie. Tutto il sistema di selezione, basato su dati oggettivi ed accertabili, dovrà assicurare trasparenza ed automaticità. Gli elementi in base ai quali sarà assegnato il punteggio rappresenteranno requisiti di cui l'impresa dovrà essere già in possesso. Sarà quindi abbandonato il criterio utilizzato in precedenza, che collegava l'assegnazione del punteggio all'impegno dell'impresa a raggiungere in futuro determi-

30 GIUGNO 2006

**TERMINE ULTIMO
PER
L'ADEGUAMENTO
ALLA
DIRETTIVA ATEX**



nati obiettivi (ad esempio, la riduzione dell'impatto ambientale, l'incremento occupazionale, l'immissione di capitale proprio).

Aree di intervento

I territori in cui devono essere realizzati i programmi di il 25%
Soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie de-

vono appartenere ai seguenti settori:

- a) Industria;
- b) Commercio e Servizi;
- c) Artigianato;
- d) Turismo.

Esse devono essere già costituite alla data della domanda di agevolazioni, risultare iscritte al registro delle Imprese, godere del libero esercizio dei propri diritti e non avere a proprio carico procedure concorsuali o di amministrazione controllata in corso.

Devono inoltre avere la piena disponibilità dell'immobile in cui intendono realizzare l'investimento.

Nell'osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, con cui è stata recepita la disciplina comunitaria introdotta con la raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/Ce del 6/5/2003, le imprese beneficiarie sono classificate in:

- 1) Microimprese;
- 2) Piccole e medie imprese;
- 3) Grandi imprese.

Alle PMI saranno riservate risorse per il 70% del totale.

I parametri dimensionali sono qui di seguito indicati:

- Microimpresa: ha meno di 10 occupati ed un fatturato annuo (o un totale di bilancio annuo) non superiore a 2 milioni di euro;
- Piccola impresa: ha meno di 50 occupati ed un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- Media impresa: ha meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni;
- Grande impresa: ha valori di occupati e fatturato annuo (o totale di bilancio annuo) superiori a quelli fin qui ricordati.

I requisiti riferiti agli occupati ed al fatturato annuo (ovvero al totale di bilancio) devono coesistere.

Il fatturato corrisponde alla vo-

ce A.1 del Conto Economico di bilancio, redatto secondo le norme vigenti del Codice Civile.

Il totale di bilancio equivale al totale dell'Attivo Patrimoniale.

Per la rilevazione di tali valori, si fa riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda non sia stato ancora approvato il primo bilancio (ovvero non sia stata ancora presentata la prima dichiarazione dei redditi), si fa riferimento all'occupazione ed all'attivo patrimoniale risultanti alla data di presentazione della domanda.

I dipendenti vengono conteggiati in ULA = unità lavorative annue, come numero medio mensile di occupati a tempo indeterminato e determinato nell'anno, purché iscritti nel libro matricola e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedano il vincolo di dipendenza.

Sono esclusi i soggetti di cassa integrazione straordinaria.

I dipendenti a tempo parziale vanno conteggiati proporzionalmente al proprio orario di lavoro.

La normativa concernente i parametri dimensionali fa riferimento anche alla cosiddetta "autonomia dell'impresa", riguardante le imprese collegate e le imprese associate il cui capitale o i diritti di voto sono detenuti almeno per il 25% da altre imprese.

Decreto del Ministero delle Attività Produttive 16 gennaio 2006

“Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81 – 80” (G.U. del 2 febbraio 2006, n. 27).


Nel decreto del Ministero delle Attività Produttive 16 gennaio 2006 è stata pubblicata la Norma UNI EN 81-80 in adempimento di quanto previsto all'art. 2, comma 5, D.M. 26 ottobre 2005 recante "Miglioramento della Sicurezza degli ascensori installati negli edifici civili precedentemente all'entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE".

Particolarmente interessante, dunque, sotto tale profilo, quanto previsto nel-

ADEGUAMENTO VECCHI ASCENSORI PER PERSONE E MERCÌ

l'introduzione della medesima norma tecnica circa la vetustà del "parco ascensori" attualmente in uso, "quasi il 50% (degli ascensori nei paesi della UE e dell'EFTA) è stato installato da più di venti anni" circa la scarsità di personale fisso agli ascensori e dei portinai in servizio agli stabili nonché in riferimento al ciclo di vita di un ascensore, più lungo in genere della maggior parte degli altri impianti degli edifici, talché "se gli ascensori esistenti non verranno portati allo stato dell'arte in termini di sicurezza il numero degli infortuni aumenterà".

La Norma UNI EN 81-80 si propone, pertanto, di catalogare vari pericoli e situazioni pericolose (analizzati secondo apposita valutazione del rischio), fornendo "azioni correttive" per il miglioramento della sicurezza di tutti gli ascensori esistenti, consentendo che ogni ascensore venga verificato nel suo funzionamento ed elencando i livelli di rischio – alto, medio e basso – e relative azioni correttive per l'eliminazione dei rischi medesimi.



ELEVATOR

IL REGITRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO

L'art. 5, D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, "Regolamento recante di-

sciplina dei procedimenti di prevenzione incendi”, ha fissato i principali adempimenti gestionali finalizzati a garantire il corretto esercizio delle attività, prevedendo, tra l’altro, i seguenti obblighi a carico dei responsabili delle aziende soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi:

- Mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio ed effettuare, a questo scopo, verifiche di controllo e interventi di manutenzione;
- Assicurare un’adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell’attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio.

Questi adempimenti, la cui osservanza dovrà essere richiamata nel certificato di prevenzione incendi o nella dichiarazione di inizio attività, rientrano tra gli obblighi già sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994) e sono stati oggetto di specifiche disposizioni con il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 inerente ai “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Il comma 2, art. 5, stabilisce che i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione dei lavoratori una volta effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili delle aziende, ribadendo quanto già previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere dal punto 16 dell’Allegato al D.M. 9 aprile 1994.

Questo registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.



In considerazione delle finalità del registro dei controlli, sembra necessario che lo stesso risulti già predisposto all’atto del sopralluogo qualora l’attività sia in esercizio sulla base dell’autorizzazione provvisoria; invece, nel caso in cui il sopralluogo avvenga con la struttura non ancora aperta al pubblico (caso raro nella pratica), è ammissibile il rilascio del CPI anche se il registro non fosse stato ancora approntato.

La mancata predisposizione del registro dei controlli antincendio non comporta inadempienze sanzionabili, né penalmente né in via amministrativa, in quanto è la sola mancata attuazione degli obblighi che in esso vanno annotati che, viceversa, costituisce, in base alla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, oggetto di specifiche sanzioni.


CERTIFICAZIONE DEI RIVELATORI DI FUMO

In base al disposto del D.M. 4 maggio 1998, se l’impianto in questione rientra nel campo di applicazione della Legge n. 46/1990, allora la documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo per il rilascio del certificato prevenzione incendi è la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 9, Legge n. 46/1990.

Il progetto e gli allegati obbligatori dovranno essere tenuti a disposizione, in questo caso, per eventuali controlli.

Se, diversamente (come è probabile nel caso in questione), si è fuori dal campo di applicazione della Legge n. 46/1990, allora la documentazione da allegare alla richiesta di CPI è costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento predisposta da parte dell’installatore, corredata del progetto dell’impianto di rivelazione fumi, a firma di un professionista abilitato per le rispettive competenze.

In assenza di questo progetto, dovrà essere presentata una certificazione a firma di un professionista iscritto negli elenchi di cui alla Legge n. 818/1984 relativa agli stessi aspetti.



D.Lgs. 192 del 19.08.05 CERTIFICAZIONE ENERGETICA

E’ stato approvato in via definitiva, in recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

Infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 23 settembre 2005, il decreto è stato ufficialmente varato ed è entrato in vigore dall’8 ottobre 2005.

Fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi (120 gg dall’8.10.05), il calcolo della prestazione energetica invernale degli edifici è disciplinato dalla Legge 10/91 (DPR 412/93), integrata dalle disposizioni di cui all’allegato I al D.Lgs. (Art. 11).

Il D.Lgs. 192 abroga alcuni articoli della Legge 10/91 e del DPR 412/93: rende inefficace il D.M. 27/07/05, cambia lo schema di Relazione tecnica (Allegato E); introduce le nuove norme per la certificazione energetica; cambia il calcolo del rendimento globale medio stagionale; non si calcola più il Cd ed il FEN limite, ma si deve fare il calcolo del Fabbisogno di Energia Primaria, per cui impongono i valori limite annui per metro quadro di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/m² anno: dipende dal fattore di forma dell’edificio (S/V), dalla zona climatica e dai gradi giorno della località; (Art. 16 – Allegato C).

Impone valori max di trasmittanza termica (U) per le strutture opache e trasparenti. (Allegato C).

Entro 180 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. 08/10/05, saranno predisposte dal M.A.P. le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ed entro un anno dall’entrata in vigore gli edifici di nuova costruzione o soggetti a importanti ristrutturazioni devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica (Art. 6), il quale deve essere allegato agli atti di compravendita o di locazione dell’immobile, pena l’annullabilità degli atti.

In caso di inadempienze, sono previste pesanti sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il costruttore. (Art. 15).